

Associazione a.p.s. "IL BECCACCINO"



Verbale di assemblea del 15 settembre 2021

L'Assemblea dei soci. si è riunita, dopo regolare convocazione da parte del segretario su esplicita indicazione del Presidente, a Venezia in via Adige al civico 18, alle ore 18.00, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale
- 2) Varie ed Eventuali.

Presiede il Presidente Maggion, Segretario verbalizzante il socio Maurizio Pegoraro, sono inoltre presenti consiglieri: Dirodi, Gonnella, Vidali e tutti i soci. Costata la validità della riunione il Presidente apre la riunione.

- 1) Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare nuovo Statuto Sociale, tutto ciò per renderlo in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017, in seguito all'approvazione verrà chiesta il rinnovo dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, passo necessario per continuare a percepire le donazioni del "5x1000" relativo alle denunce IRPEF dei contribuenti. Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n° 23 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n° 23 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Maurizio PEGORARO.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

N° 2452 Atti Privati Serie 3°

Esatti € 0,00

il Presidente

Paolo MAGGION

17 DIC. 2021



IL FUNZIONARIO (*)

Giovanni Maimone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Anticorona

Associazione "Il Beccaccino"

Via Adige 18 – 30174 Venezia

C.F.: 92026170271

Registro Regione Veneto

Associazioni di promozione sociale. PS/VE



STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione **"Il Beccaccino aps"** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 SEDE E DURATA

La "Associazione Il Beccaccino" ha sede legale in Venezia via Adige 18; la modifica della sede sociale deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione "Il Beccaccino APS" con delibera del Consiglio Direttivo può istituire sezioni operative o succursali in altre località d'Italia.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- a) dell'educazione, dell'istruzione e della formazione nel più vasto ambito della cultura rurale e di tutte le attività ad esso connesse quali caccia, pesca sportiva, cinofilia,

raccolta dei frutti spontanei del sottobosco e dei campi nonché di altre attività ludiche ,
similari o connesse. Potrà altresì svolgere attività in termini familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono di
difesa, anche legale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro:

- Lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. e) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
- Lett. f) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni :

1. sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed al suo uso sostenibile nonché ciclico;
2. svolgimento di attività di educazione, di istruzione e di formazione finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente;
3. perseguimento di iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché organizzazione di manifestazioni a carattere locale, nazionale e internazionale;
4. perseguimento di iniziative di sensibilizzazione e di informazione educativa volte al mantenimento degli usi tradizionali del territorio citati al precedente lettera a);
5. collaborare con enti, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
6. promuovere interventi quali borse di studio, convegni, scambi culturali, seminari, ricerche sulle tematiche ambientali, azioni dimostrative per il superamento dell'handicap e per

l'accesso alla natura senza barriere, redazione di progetti "pilota" e dimostrativi per strutture ed infrastrutture destinate alla valorizzazione polifunzionale delle aree protette;

7. prendere tutte le iniziative atte a raggiungere gli scopi sociali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività non ricollegabili al raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà costituirsi in giudizio oltre per la difesa degli scopi sociali anche per la difesa dei soci nell'espletamento degli scopi sociali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione è dotata di un patrimonio iniziale pari ad € 100= (cento/00), costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori. L'associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività ai sensi della L. 383/2000, risorse che potranno pervenire da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5 SOCI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione svolge la sua attività senza alcuna discriminazione politica e partitica; in essa non possono avere rilievo distinzioni sociali, religiose, di sesso o di razza.

L'Associazione e i suoi soci si obbligano ad osservare i doveri di lealtà e probità per tutte le attività svolte a fini associativi e istituzionali.

Sono soci dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione di coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

E' vietata la partecipazione temporanea all'attività dell'Associazione fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Non possono fare parte dell'Associazione coloro che svolgano in proprio o aderiscono ad Associazioni che hanno finalità o attività contrarie o in contrasto con le finalità della presente Associazione, anche se solamente in forma parziale.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, dopo aver udito il diretto interessato.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, non rimborsabile e sono non rivalutabili.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Tuttavia, qualora il versamento della quota annuale non venga effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare moroso l'associato, senza doverlo interpellare, procedendo alla cancellazione dal libro soci.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Organo di controllo (nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17)
- e) Organo di revisione legale dei conti (nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali durano quattro anni. L'Associazione non può conferire ai titolari di dette cariche alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni di ufficio purché regolarmente documentate, né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo ad eccezione, qualora previsti dalla legge o nominati per volontà dell'Assemblea, dei membri dell'Organo di Controllo, sia che siano soci, sia che non lo siano. La qualità di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica sociale, esclusa quella di socio.

ART. 6BIS - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa partecipano tutti gli associati che siano in regola con il versamento

delle quote associative, iscritti nel libro soci, e nei cui confronti non sia stato adottato alcun provvedimento di sospensione.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- a determinare la quota sociale, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dall'inizio dell'anno, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C., che riporti indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'annuncio deve essere pubblicizzato almeno 15 giorni prima e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni devono intercorrere almeno 24 ore. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente dell'Associazione, constatata la validità della costituzione dell'Assemblea. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Nessun Socio può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 8 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica dell'ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazioni dei risultati. I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno tre soci che non siano sospesi. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del proprio indirizzo. Le liste dovranno pervenire all'Associazione almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere immediatamente affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni. E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto. Le elezioni avvengono mediante un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di

voti, anche se in liste diverse. Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Contro le decisioni della Commissione sulle contestazioni sorte in sede di votazione o di verifica della stessa, è consentito reclamo motivato alla stessa Assemblea dei soci che decide a maggioranza dei presenti.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 14;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

Solo coloro che posseggono la qualifica di soci possono essere eletti alle cariche sociali. La qualifica di socio non viene richiesta per i membri dell'Organo di Controllo. I candidati alla

nomina non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia avvenuta riabilitazione di legge

Art. 10 IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Firma tutti i documenti di spesa. Attua, su espresso mandato, le delibere del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero dispari di componenti, che va da un minimo di tre a un massimo di 7. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi componenti il Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è da considerarsi validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, se il Consiglio è formato da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti, il voto del Presidente è da equipararsi a quello degli altri Soci. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salva l'ipotesi di presenza totalitaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti. Qualora il Presidente non

provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai consiglieri richiedenti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentrano al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea elettiva purché abbiano riportato almeno un terzo dei voti dell'ultimo degli eletti. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell'Associazione. Provvede direttamente nei compiti di gestione o dà mandato al Presidente con apposita deliberazione.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo

Art. 13- L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE, LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI -

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione ed entro 120 giorni dall'inizio dell'anno successivo il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Tali atti devono essere approvati anche dall'Assemblea.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Se previsto il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione conserva e cura, a mezzo di un proprio Segretario eletto all'interno del Consiglio Direttivo dai suoi stessi membri, i seguenti libri:

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere prevista l'istituzione di ulteriori libri e scritture contabili.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE E PUBBLICITÀ'

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Ogni deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere verbalizzata, ed affissa nei 15 giorni successivi alla decisione, in apposito spazio (c.d. albo dell'Associazione) a ciò riservato ed individuato all'interno della sede. L'affissione dovrà permanere fino alla riunione dell'Assemblea dei soci successiva alla decisione assunta e comunque per almeno 15 giorni.

Della verbalizzazione e della regolare pubblicità delle decisioni è responsabile il Presidente che potrà farsi coadiuvare da un Associato che di norma sarà il Segretario-Tesoriere, salvo diversa indicazione dell'Assemblea. La mancata ottemperanza a questo dovere e ai generali obblighi di trasparenza ed informazione dell'attività associativa, nonché la mancanza di ottemperare alle decisioni dell'Assemblea può, su richiesta di una rappresentanza qualificata (almeno 10 soci),

essere causa di destituzione del Presidente. Sulla destituzione decide l'Assemblea dei soci a maggioranza.

Art. 16 SCIoglimento -

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica nei seguenti casi:

- impossibilità di perseguire gli scopi sociali;
- venir meno della pluralità dei soci protrattasi per almeno un anno;
- per delibera di almeno 3/4 dei soci iscritti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 I BENI - I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 CONVENZIONI - Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 19 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI -

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 22 ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 23 NORMA DI RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti ed al Codice Civile.

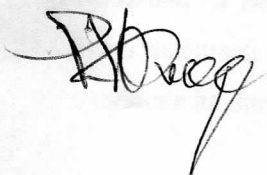
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (R.u.n.t.s.), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.u.n.t.s. medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Venezia

15/09/21

il Presidente



Il Segretario

